



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Prima Sezione Civile - Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Siracusa, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati

| | |
|----------------------------|----------------------|
| dott. Sebastiano Cassaniti | Presidente rel./est. |
| dott. Federico Maida | Giudice |
| dott.ssa Maddalena Vetta | Giudice |

nella procedura di concordato preventivo promossa da FASTAIA S.R.L. UNIPERSONALE (n. 6/2019 R. Conc.),

udito il Giudice relatore,

rilevato e ritenuto che,

- su ricorso depositato dal debitore in data 19.06.2019 ai sensi dell'art. 16 c. 6 LF, questo Tribunale ha concesso termine per deposito della proposta, del piano concordatari e degli allegati di cui all'art. 161 LF, poi prorogato su motivata istanza del debitore;
- in data 18.11.2019 il debitore ha tempestivamente depositato gli atti introduttivi e il Tribunale ha richiesto parere al commissario giudiziale in ordine all'ammissibilità della domanda;
- con parere del 04.12.2019, il commissario giudiziale ha rilevato la verosimile insussistenza del requisito soggettivo di cui all'art. 67 c. 3 lett. d) in capo al professionista che ha redatto e sottoscritto la relazione ex art. 160 comma 2 LF, dott. Pietro Gallo, poiché dall'esame delle scritture contabili della società proponente, questi sembra avere svolto attività di lavoro autonomo in favore della proponente FASTAIA S.r.l. negli ultimi 5 anni; inoltre, *“risulta peraltro anche tra i **creditori concorsuali privilegiati** (v. pag. 18 della proposta), pur non essendo stato mai indicato negli elenchi dei creditori depositati dalla debitrice proponente nel corso della procedura.”*. Ha aggiunto di avere richiesto alla società istante copia delle fatture ricevute dal professionista negli ultimi 5 anni, ma di non avere avuto riscontro alcuno alla data in cui è stato depositato il parere;
- con atto depositato in data 02.12.2019, l'imprenditore istante ha rinunciato alla domanda di concordato;
- vita la rinuncia del debitore, la domanda va dichiarata improcedibile e non può essere dichiarato il fallimento, non sussistendo domanda;



- i fatti esposti nell'atto introduttivo depositato il 19.06.2019 e, segnatamente, le allegazioni riguardanti *“la mancanza di risorse sufficienti per soddisfare integralmente ed in via immediata le ragioni dei creditori”* e *“la messa all’asta dell’immobile ove è esercitata l’attività alberghiera giusto pignoramento immobiliare con cui si è dato avvio alla procedura esecutiva immobiliare n. 352/2009”* appaiono sintomatici dello stato d’insolvenza, sicché questo Tribunale è tenuto ad effettuare la relativa segnalazione al Pubblico Ministero a norma dell’art. 7 n. 2) LF;

PTM

Dichiara improcedibile la domanda di concordato proposta da Fastaia s.r.l. unipersonale.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Pubblico Ministero per quanto di competenza

Così deciso a Siracusa, nella camera di consiglio del 11/12/2019.

Il Presidente est.

Sebastiano Cassaniti

